

*Protonale*

N. R.G. 8767/2016



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola - Presidente  
Marianna Galioto - Giudice estensore  
Guido Vannicelli - Giudice

all'esito della discussione in camera di consiglio nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 8767/2016 promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████  
██████████ MILANO presso il difensore avv. ██████████,

RECLAMANTE

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ e dell'avv. elettivamente domiciliato in ██████████,  
██████████ BAGNI DI LUCCA, presso il difensore avv. ██████████,

RECLAMATA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La società ██████████ srl ha proposto il reclamo avverso l'ordinanza cautelare che ha autorizzato il sequestro conservativo per l'importo di € 600.000,00, a salvaguardia del credito di ██████████ a titolo di corrispettivo della cessione di partecipazioni sociali in ██████████ e in ██████████

Fra le parti pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da ██████████ spa per l'importo di € 185.000,00 pari alla rate di prezzo maturate fino a quella data. Va precisato che l'opposta in via riconvenzionale ha

PRINTERIA S.p.A. - CALICU I WARMANIVA, Emesso da: FUSIQUORI CAS Bertini, 42110

aumentato la domanda di condanna includendo le rate *medio tempore* maturate, e quelle a scadere, in ragione dell'insolvenza ex art. 1186 cc..

Si esaminano di seguito i motivi di reclamo alla luce del contraddittorio articolato dalle parti.

L'eccezione di incompetenza dovuta a clausola compromissoria non può essere accolta.

Va condiviso l'indirizzo giurisprudenziale, che trova largo consenso in dottrina, secondo cui la competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito avrebbe sostanzialmente natura funzionale, sicché la disciplina dell'art. 669 *quater* c.p.c. non può essere in alcun modo derogata. Il tenore letterale dell'art. 669 *quater* c.p.c. non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma, che "*quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa*", cioè dinanzi al giudice avanti al quale pende la causa per il merito, e ciò a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria<sup>1</sup>.

La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti a un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata.

L'inconveniente ora evidenziato non sembra tuttavia sufficiente a superare il tenore letterale della norma, che fissa un nesso assoluto tra cautela e merito, all'evidente scopo di semplificare la soluzione delle questioni concernenti la competenza nella fase di emanazione di provvedimenti di urgenza, in cui sembra prevalere, nell'intenzione del legislatore, l'esigenza di dare risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

<sup>1</sup> si veda, al riguardo, anche la risalente giurisprudenza sul previgente art. 673 cpc – di analogo tenore - in tema di sequestro in corso di causa: Cass., n. 2633 del 1972 e Cass., n. 247 del 1973. Nella giurisprudenza più recente, si veda Trib. Bologna, ord. 6 aprile 2011, in *Leggi d'Italia*; Trib. Roma 14 maggio 2003, in *Giur. romana*, 2003, 372. Di identico segno Trib. Roma, 16 marzo 2015, in *Giurisprudenzadelleimprese.it*, in cui si afferma: "*alla luce dell'art. 669 quater c.p.c., il giudice (attualmente investito della trattazione) del merito è funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti cautelari invocati; quindi in ogni caso la competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata sempre e comunque in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall'esito (arg. ex art. 669 quater c.p.c.: "Quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa"), dando così prevalenza alla 'investitura' attuale della causa di merito e non all'astratta competenza a conoscere: vi è la previsione ex lege di una competenza funzionale, in materia cautelare, del giudice adito per il merito, a prescindere dalla sua effettiva competenza*". Nello stesso senso anche Trib. Milano, ord. 12 giugno 2014, *ibidem*.

Si aggiunga che l'efficacia della misura cautelare accordata in corso di causa – come ha già rilevato il primo giudice – può essere in via generale salvaguardata grazie alla *translatio iudicii*, operante anche nei rapporti tra giudice ordinario e collegio arbitrale, come chiarito dalla Corte costituzionale<sup>2</sup>.

Non pare che tali principi possano subire eccezioni nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che potrebbe concludersi con la declaratoria di nullità del provvedimento, perché emesso da giudice incompetente. La Suprema corte ha infatti spiegato che la dichiarazione di nullità, o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non valgono a travolgere anche la domanda giudiziale contenuta nel decreto monitorio, che, come tale, è destinata a sopravvivere alla caducazione del provvedimento emesso fuori dai casi previsti dalla legge<sup>3</sup>. La domanda potrà dunque trasmigrare avanti al giudice competente, come avviene nei procedimenti di cognizione che si instaurano direttamente con citazione.

L'inconveniente lamentato dalla reclamante, ossia il rischio che il vincolo sul proprio patrimonio si protrarrebbe ingiustificatamente fino alla definizione del giudizio di opposizione, pure a fronte di una decisione in punto di competenza a suo dire scontata, non appare elemento dirimente ai fini della decisione. La stabilità del provvedimento urgente è comunque prevista dal sistema, ove si tenga conto che essa opera persino nelle ipotesi di sospensione necessaria del processo.

In relazione al *fumus boni iuris*, la parte reclamante ha lamentato il carattere di novità della domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta opposta - e venditrice - ██████████ in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, sul presupposto che in tale sede sia solamente ammissibile la *reconventio reconventionis* non prospettabile nel caso di specie. Va rammentato che la domanda riconvenzionale ha riguardato le rate di corrispettivo maturate nel tempo intercorso fino alla costituzione in giudizio, nonché le rate a scadere, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cc.

<sup>2</sup> Corte cost. n. 223 del 2013.

<sup>3</sup> v. i principi espressi da Cass. n. 10586 del 1995; n. 656 del 1999; n. 21297 del 2004; n. 16744 del 2009.

Reputa il Tribunale che la domanda riconvenzionale dell'opposta non presenti il carattere della novità lamentato dalla reclamante [REDACTED]. Ed infatti, la domanda in esame trova pur sempre fondamento nel titolo dedotto nel ricorso monitorio, e segnatamente nel contratto di compravendita delle azioni. La riconvenzionale contiene infatti solo un ampliamento quantitativo della domanda originaria, ma non modifica i termini della contestazione<sup>4</sup>. Tale principio pare viepiù avvalorato dal recente orientamento giurisprudenziale in tema modifica delle domande, orientato a dare applicazione al principio costituzionale di economia processuale ex art. 111 Cost., secondo il quale è ammissibile la modifica della domanda, sia pure entro i limiti delle preclusioni processuali, purché essa *"risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"*<sup>5</sup>.

Anche detta eccezione appare priva di fondamento.

In relazione al 'merito' cautelare, la parte reclamante non contesta il *quantum* del corrispettivo pattuito, ma eccepisce l'inadempimento della venditrice che avrebbe nascosto all'acquirente passività venute ad emergenza in epoca successiva al trasferimento del 16 ottobre 2013, e chiede la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Va osservato, al riguardo, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in materia<sup>6</sup>, il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerenti allo *status* di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Il valore economico della quota non attiene, dunque, di per sé, all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti. Il cessionario, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello

<sup>4</sup> v. Cass. n. 4165 del 1994.

<sup>5</sup> v. Cass. Sez. un., n. 12310 del 2015.

<sup>6</sup> cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc., 2002, 568, sulla linea di Cass. n. 5773 del 1996; Cass. n. 16031 del 2007.

rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l'ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo. La giurisprudenza ha altresì chiarito che il mendacio, o le omesse informazioni sulla situazione patrimoniale della società, acquistano rilevanza solo ove siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno, e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza<sup>7</sup>. Si è ancora osservato che *"il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto"*<sup>8</sup>,

Nel caso di specie non risulta essere stata prestata alcuna garanzia contrattuale quanto alla consistenza patrimoniale delle società [REDACTED] e [REDACTED], e pure a fronte dell'incontestato flusso di informazioni fornite dalla venditrice al sig. [REDACTED] desunto dalla documentazione prodotta dalla parte reclamata, la [REDACTED] si limita a prospettare un generico contesto di complessivo "ingannevole silenzio", senza denunciare nessuno specifico artificio ad essa rivolto.

Le eccezioni volte a paralizzare nel *fumus* la domanda cautelare paiono dunque infondate.

Infine, in ordine al *periculum in mora*, il Tribunale osserva che risulta pacifico tra le parti che [REDACTED] ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco in data 29 gennaio 2016. Tale vicenda - sopravvenuta alla stipulazione del contratto, comporta una significativa modifica delle condizioni patrimoniali della debitrice rispetto al tempo in cui essa si è obbligata al pagamento del corrispettivo - e lascia presumere che la società

<sup>7</sup> v. Cass. n.16031 del 2007.

<sup>8</sup> Cass. n.9253 del 2006.

resistente, nella sua qualità di controllante della società in crisi economica, sarà coinvolta dalla necessità di sopportare, in parte non trascurabile, i costi del concordato da proporre ai creditori di [REDACTED] tramite atti di disposizione patrimoniale che finirebbero per minare la garanzia patrimoniale generica a disposizione delle ragioni dei propri creditori. In detti termini, debbono confermarsi le conclusioni del primo giudice riguardo al rischio, per il creditore, di vedere vulnerata la garanzia ex art. 2470 cc.

Alla luce dei rilievi che precedono, il reclamo va respinto e l'ordinanza del primo giudice deve essere confermata.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza di merito.

P.Q.M.

visto l'art. 669terdecies cpc,

1. respinge il reclamo e conferma l'ordinanza emessa dal primo giudice;
2. riserva alla sentenza la decisione sulle spese di lite.

Milano, 10 marzo 2016.

Il Presidente  
*- Elena Riva Crugnola -*

Il Giudice estensore  
*- Marianna Galioto -*